

*Scuola dell'Infanzia Paritaria "Gesù Bambino "*

*Via Verona, 9 - 37045 San Pietro di Legnago*

*Telef. 0442/21103 Fax 0442/627092*

*Sito internet: [www.gesubambino.fismvr.it](http://www.gesubambino.fismvr.it)*

*E-mail: [scuolama44@maternagesubbambinolegnago.191.it](mailto:scuolama44@maternagesubbambinolegnago.191.it)*

**STATUTO**



## **CONTROLLO ED INTERVENTO DELLA F.I.S.M.**

Art. 32) E' facoltà della F.I.S.M. di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, di intervenire o su richiesta del Parroco o del Presidente della scuola qualora si creino situazioni in contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per gli alunni o la stessa F.I.S.M., sciogliendo il Comitato di gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale F.I.S.M. o da terza persona da egli designata, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

## **RINVIO**

Art. 33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to Migliorini Romeo Giulio  
F.to Claudio Berlini notaio

## **ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 26.091 DI REP. E N. 15.679 DI RACC. STATUTO DI ASSOCIAZIONE**

**- Associazione Genitori Scuola Materna "Gesù Bambino" -**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata  
- Associazione Genitori Scuola Materna "Gesù Bambino"

Art. 2) L'associazione ha sede in Legnago, Fraz. S. Pietro via Verona n. 7.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare una esigenza sociale quale l'educazione dei bambini. L'associazione si prefigge di conseguire il proprio scopo attraverso la gestione della Scuola Materna "Gesù Bambino" e di un eventuale Asilo Nido integrato. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

## **SCUOLA MATERNA "GESU' BAMBINO"**

Art. 4) La Scuola Materna ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato Italiano del 1983 "La Scuola Cattolica, oggi, in Italia". Saranno ammessi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso in cui sia esistente la scuola Asilo Nido integrato saranno ammessi anche i bambini in età dai dodici ai trentasei mesi. Saranno accolti i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi. Potranno inoltre essere accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, concordando con le istituzioni adeguati strumenti di sostegno quando ciò si dovesse rendere necessario. Ai bambini ospiti della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione. A tal fine il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà più opportune solleciterà la collaborazione della Comunità ecclesiale e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della Scuola Materna. Nella Scuola Materna è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario. Se l'edificio della Scuola Materna è di proprietà della Parrocchia, o di una Congregazione religiosa o di un altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra questa e il Comitato di Gestione.

### **PATRIMONIO**

Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

Art. 6) I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative e dal contributo delle famiglie dei bambini frequentanti la Scuola Materna o l'asilo nido integrato;

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art. 30) Il Collegio è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci e resta in carica tre anni. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione. Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte la materie che il Comitato di Gestione intenda sottoporgli.

## **SCIOGLIMENTO**

Art. 31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Comitato di Gestione potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **PERSONALE**

Art. 27) Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico sono fissate dal regolamento organico. Dirigenti, insegnanti ed il personale in genere, saranno scelti fra persone di provata moralità e che condividono le finalità dell'associazione. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.

## **BILANCIO - UTILI**

Art. 28) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Comitato di Gestione procederà alla redazione del bilancio e del rendiconto delle raccolte pubbliche dei fondi da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. Il bilancio preventivo, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, dovrà essere approvato con le stesse modalità previste per il bilancio consuntivo, entro il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre di ogni anno.

Art. 29) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 7) I membri dell'associazione si suddividono in:  
a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;  
b) soci ordinari: lo sono i genitori dei bambini frequentanti la Scuola materna e l'Asilo nido integrato, che abbiano corrisposto la quota d'iscrizione annuale;  
c) soci sostenitori: lo sono le persone fisiche che abbiano versato la relativa quota fissata dal Comitato di Gestione. Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Comitato di Gestione con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Comitato di Gestione e ha effetto dalla data della deliberazione.

Art. 7 bis) La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti. La scuola non persegue scopo di lucro. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente. E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

stione.

Le quote annuali di iscrizione devono essere versate, di norma, entro il mese di Gennaio di ogni anno. E' facoltà del Comitato di Gestione accettare quote di iscrizione anche in momenti successivi.

Le quote versate, in nessun caso rivalutabili, non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.

Art. 9) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Comitato di Gestione e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Art. 10) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di Aprile dell'anno in corso al Comitato di Gestione, si perde per esclusione deliberata dall'Assemblea in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Proviviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

## **PRESIDENTE**

Art. 25) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Associazione e la scuola materna e stare in giudizio in nome delle stesse;
- b) convocare le riunioni del Comitato;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale previa delibera del Comitato;
- f) stipulare le convenzioni con gli altri enti, previa delibera del Comitato;
- g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato.
- h) assolvere normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **SEGRETARIO TESORIERE**

Art. 26) Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità;
- d) emettere mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente con il Presidente;
- e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo conto corrente bancario.

Nel caso in cui lo stesso sia stato scelto al di fuori dei membri del Comitato di Gestione, partecipa a quest'ultimo con voto consuntivo.

Art. 24) Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
  - b) convocare le assemblee;
  - c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
  - d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo, nonché il rendiconto delle raccolte pubbliche dei fondi;
  - e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
  - f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
  - g) stabilire l'ammontare delle quote associative e delle quote d'iscrizione alla Scuola materna e all'asilo nido integrato per i singoli esercizi;
  - h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
  - i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
  - l) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente;
  - m) eleggere il Segretario-Tesoriere, il quale potrà essere scelto anche tra persone non facenti parte del Comitato di Gestione.
- E' facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la scuola, senza disturbo all'attività educativa.

Art. 11) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario -Tesoriere,
- e) il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 12) L'assemblea è composta da tutti gli associati, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 13) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del rendiconto delle raccolte pubbliche dei fondi e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei probiviri.

L'assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Comitato di Gestione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero per iniziativa del Presidente provinciale della F.I.S.M. (**Federazione** Italiana Scuole Materne).

Art. 14) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera o fax almeno cinque giorni prima della data fissata, oppure consegnato a mano. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 15) Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà

que sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato di Gestione non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito dal Segretario Tesoriere, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto, o in sua assenza da un segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 17) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

#### **COMITATO DI GESTIONE**

Art. 18) Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto.

Sono eletti dall'Assemblea:

- tre genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia. Nel caso in cui esistesse l'Asilo Nido integrato, l'assemblea eleggerà due genitori dei bambini frequentanti la Scuola Materna e un genitore dei bambini frequentanti l'Asilo Nido integrato.

- una persona scelta tra persone esterne all'assemblea. Qualora anche tra i bambini frequentanti, non ci fossero genitori disponibili ad assumere la carica, l'assemblea può eleggere massimo 2 (due) membri del Comitato di Gestione tra persone esterne all'assemblea.

Tali nomine avvengono per votazione palese.

Sono di diritto:

- il Parroco protempore;
- la coordinatrice della Scuola, la quale si asterrà

chiale o un rappresentante della comunità, delegato del Parroco;

-un rappresentante del Comune eletto dal Consiglio Comunale, se questo soccorre annualmente alla gestione della Scuola con un adeguato contributo.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19) Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato gli altri provvedono a sostituirli. I membri del Comitato così nominati restano in carica sino alla scadenza del Comitato di Gestione che li ha eletti.

Art. 20) La carica di membro del Comitato di Gestione è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 21) Il Comitato di Gestione è convocato con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Gestione è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Comitato di Gestione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Tesoriere, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

Art. 22) E' fatto obbligo ai membri del Comitato di Gestione di partecipare alle riunioni del Comitato. Qualora un membro del Comitato non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato un dimissionario.

Art. 23) Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso. Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal Vice